



Individuazione dei Paesi di origine sicuri
ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25

DECRETO LISTA PAESI DI ORIGINE SICURI

SCHEDA TECNICA



IL DECRETO INTERMINISTERIALE CHE INTRODUCE LA LISTA DEI PAESI SICURI

COSA PREVEDE

Lo scorso 5 ottobre, i Ministri degli Esteri, Luigi Di Maio, e della Giustizia, Alfonso Bonafede, hanno annunciato un **decreto interministeriale** adottato di concerto con il Ministero dell'Interno con l'obiettivo dichiarato di accelerare i rimpatri attraverso l'introduzione della **lista di Paesi sicuri**.

Prima d'ora, il nostro Paese non aveva mai dato seguito all'introduzione della lista dei Paesi di origine sicuri – contenuta nella Direttiva europea 2013/32 – perché la nozione di Paese di origine sicuro è in contrasto con quella di diritto d'asilo individuale.

LE CONSEGUENZE

Le conseguenze dirette di questa misura sono:

- 1) **accelerazione dei tempi dell'esame delle domande di protezione** per coloro che provengono da uno dei Paesi contenuti nella lista con una preoccupante **restrizione delle garanzie procedurali**;
- 2) **inversione dell'onere della prova** che finisce a carico del richiedenti asilo che dovrà così dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicura la sua nazione **in contrasto con il principio generale che prevede un onere ripartito tra lo Stato ed il richiedente**;
- 3) **viene meno la valutazione della singola storia personale**: un caso singolo fondato rischia di vedersi respinta la protezione internazionale solo perché proveniente da un Paese presente nella lista.

È un sistema che difficilmente può funzionare e presenta diverse criticità. In primo luogo, si rischia di violare il diritto di asilo individuale, rendendo più difficile per ciascun persona dimostrare lo stato di persecuzione di cui è vittima nel proprio Paese d'origine. Inoltre, senza nuovi accordi di riammissione il migrante, a cui è stata rigettata la richiesta di protezione, non potrà essere rimpatriato e resterà in un limbo.

Mario Morcone

*Direttore del Consiglio Italiano
per i Rifugiati*

LA MANIFESTA INFONDATEZZA

Ai sensi dell'art. 28 ter del d.lgs 25/2008 come introdotto dal Decreto Sicurezza, la domanda di un richiedente asilo rigettata perché proveniente da un Paese di origine sicuro verrà giudicata manifestamente infondata.

Ciò comporta che:

- 1) I tempi per l'impugnazione del rigetto si dimezzano dai 30 ai 15 giorni;
- 2) Il ricorso non implica l'automatica sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato. Servirà quindi un'istanza esplicita del difensore a sospendere il provvedimento. Se il giudice non rileverà la presenza di gravi ragioni per sospendere o se l'avvocato non proporrà l'istanza, il richiedente rischia di essere rimpatriato nel suo Paese di origine.

La legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha introdotto infatti nuove ipotesi per la qualificazione della domanda d'asilo come domanda manifestamente infondata includendovi anche il caso in cui il richiedente provenga da un Paese designato di origine sicuro. La domanda viene quindi rigettata non dando diritto ad alcuna forma di protezione.